

REGOLAMENTO (CE) N. 791/2007 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2007

che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati principalmente alle spese di trasporto verso l'Europa continentale.
- (2) Per mantenere la competitività di taluni prodotti del settore della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2003-2006 sono fissate nel

regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio ⁽³⁾. Una relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo ha stabilito la necessità di prorogare a partire dal 2007 le misure di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca.

- (3) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.
- (4) È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi.
- (5) Gli Stati membri dovrebbero fissare l'importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso l'Europa continentale. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo dovrebbe essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare e in nessun caso dovrebbe superare il 100 % dei costi di trasporto verso l'Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

⁽¹⁾ Parere del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 93 del 27.4.2007, pag. 31.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34).